

Originale

Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 67 data 28/12/2016</i></p> <p>Classifica II.1</p>	<p>Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UTILIZZO E VENDITA DI FUOCHI PIROTECNICI.</p>
--	--

IL SINDACO

PREMESSO che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di utilizzare all'interno del territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;

CONSIDERATO che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

RILEVATO che a dicembre la centralina dell'ARPAM di via Asiago che monitora la qualità dell'aria sambenedettese ha registrato una raffica di dati anomali sulla presenza di polveri sottili Pm10, con nuovi sforamenti alla soglia massima giornaliera fissata dalla normativa europea;

CONSIDERATO che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stimano che il persistere delle alte concentrazioni dell'inquinante atmosferico Pm10 si rivela pregiudiziale per la salute, incidendo sfavorevolmente sulla qualità della vita di chi quell'aria è costretto a respirare;

TENUTO CONTO che:

- in questa condizione è importante ridurre ogni ulteriore possibile fonte d'immissione di gas e particolari atmosferici. Tra queste fonti si richiamano, per il loro peso in termini quantitativi e qualitativi, i fuochi artificiali e i giochi pirotecnici di fine anno;
- i predetti articoli pirotecnici rappresentano una fonte molto importante d'inquinamento e determinano il raggiungimento dei valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (Pm10);

RILEVATO che, come evidenziato da diverse ARPA regionali, anche la qualità degli inquinanti prodotti negli scoppi (presenti nelle polveri sottili) è particolarmente nociva per la salute, contenendo valori non trascurabili di potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, bromo e piombo;

TENUTO CONTO dell'incremento delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera e la loro permanenza nel tempo dipendono anche dalle condizioni meteorologiche, è particolarmente importante in questa fase di stabilità termica dell'atmosfera limitare al

massimo o vietare, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge in ordine ai poteri attribuiti al Sindaco, l'utilizzo di articoli pirotecnici;

CONSIDERATO altresì:

- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;

- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;

- che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

CONSIDERATO inoltre in ultimo il valore dell'iniziativa che vorrà assumere anche in relazione al positivo effetto delle misure sull'incolumità e il benessere delle persone oltreché degli animali domestici e della fauna in genere nonché sulle cose e sul patrimonio pubblico e privato;

RILEVATO che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

- la Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno, con nota inviata via PEC prot. n. 50368/2015/Area1 del 14 dicembre c.a., ha trasmesso a questa Amministrazione la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS./U/0017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, che richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici;

POSTO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale consuetudine può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

VISTI:

-il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplosivo;

-in particolare il suddetto art. 57 che prevede: *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi."*

-gli articoli 659 (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) 674 (*Getto pericoloso di cose*) 679 (*Omessa denuncia di materie esplosive*) e 703 (*Accensioni ed esplosioni pericolose*) del codice penale;

FERMO RESTANDO il divieto generale imposto dall'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 178 del 15.10.1969, e successive modificazioni di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili senza l'autorizzazione dell'Autorità di P.S. ;

PRESO ATTO che:

- tra le considerazioni in premessa la Direttiva 2013/29/UE, al punto 16), si legge *"L'impiego di articoli pirotecnici e in particolare di fuochi d'artificio rientra in abitudini e tradizioni culturali notevolmente divergenti in ciascuno Stato membro. Occorre quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di articoli pirotecnici, tra l'altro per ragioni di pubblica sicurezza o di salute e incolumità delle persone"*;
- l'art. 4 - comma 2 - della medesima direttiva recita inoltre: *"La presente direttiva non osta a provvedimenti da parte di uno Stato membro volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione dell'ambiente."*;
- l'art. 1 - comma 3 - del Decreto Legislativo 29/07/2015 n. 123 *"Attuazione della Direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"* ribadisce come: *"Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego pirotecnici."*;

ATTESO inoltre che le indicazioni contenute nell'allegato I comma 5 lettera b) punto i) e lettera c) punto i) del citato D.Lgs. 123/2015, indica in mt. 8 la distanza minima di sicurezza fissata per i dispositivi pirotecnici della Ctg. F2 ed in mt. 15 quella degli articoli di Ctg. F3, con conseguente intrinseca pericolosità per l'eventuale uso improprio in ambienti chiusi quali quelli che solitamente caratterizzano al loro interno le civili abitazioni, nelle quali oltretutto è frequente la presenza di minori e/o anziani;

CONSIDERATA, pertanto, l'opportunità di regolamentare l'impiego e la vendita dei prodotti pirotecnici a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2017, al fine di tutelare e proteggere la salute dei cittadini e dell'ambiente nonché contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo alla quiete pubblica;

VISTO quanto previsto dal comma 4° dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l'ordine e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevenire e contrastare le situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana in relazione all'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione;

EFFETTUATA comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che:

> l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata al Questore di Ascoli Piceno;

> con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123 in materia di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2017

1. Il **divieto di utilizzo**, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d'artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
2. Il **divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. Il **divieto di vendita**, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
4. Il **divieto di vendita** al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
5. Il **divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione** a minori di **anni 14** i fuochi d'artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di **anni 18** i fuochi d'artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;

DISPONE

che gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza P.S. ex art. 47 T.U.L.P.S. (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) e non soggette a certificato prevenzione incendi, possono detenere articoli pirotecnici di cui alla lettera C) della Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS./U/0017791/XV.H.8 del 9 dicembre 2015, esclusivamente in locali (dove non è permesso l'accesso al pubblico) dotati di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi. L'accesso allo stesso deve avvenire tramite porta incombustibile.

RACCOMANDA

- a) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- b) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

In caso di inosservanza della presente ordinanza da parte di titolari di licenza di polizia, si procederà, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci).

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti